

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1484-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE PAGNI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1961  
(V. Stampato n. 34)*

**d'iniziativa del deputato CAVERI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 marzo 1961*

**Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1962**

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta**

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 settembre 1954, n. 863, stabilì, per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, un sistema maggioritario, che fu applicato — a breve distanza di tempo — nelle elezioni regionali del novembre dello stesso anno.

L'esperienza fatta in quell'occasione fu tale da far considerare subito l'opportunità di modificare sostanzialmente una legge, che non aveva soddisfatto alla fondamentale esigenza di ogni sistema elettorale, quale è quella di realizzare una adeguata rappresentatività della volontà popolare, espressa mediante l'esercizio del diritto di voto.

Fu, infatti, rilevata una notevole sperequazione fra il numero dei Consiglieri eletti per ciascuna lista ed il numero dei suffragi rispettivamente riportati: alla prima lista che raccolse circa 21.000 voti vennero assegnati 25 seggi, alla seconda, con circa 16.500 voti spettarono 9 seggi ed alla terza, con un numero pressochè uguale di voti — circa 16 mila — fu assegnato un solo seggio; cosicchè ogni Consigliere della prima lista venne a rappresentare 848 voti, ogni Consigliere della seconda 1.650 voti e l'unico Consigliere eletto, della terza lista, circa 16.000!

Fu osservato che — in tal modo — veniva altresì violato l'articolo 16 dello Statuto regionale, il quale prescrive che il Consiglio della Valle venga eletto a suffragio uguale, cioè che ogni voto abbia un ugual peso sull'esito delle elezioni.

S'impose, quindi, la necessità di una radicale revisione della legge elettorale del 1954 ed, a tal fine, fu presentata alla Camera — nel giugno del 1958 — la proposta di legge del deputato Caveri, che fu approvata, con emendamenti ed aggiunte, nella seduta del 10 marzo 1961.

Tale disegno di legge (n. 1484) è ora sottoposto all'esame del Senato.

Si rileva, innanzi tutto, che al sistema maggioritario stabilito nella legge 26 settembre 1954, n. 863, si sostituisce, nel disegno di legge ora proposto, il sistema proporzionale attualmente in vigore nelle elezioni politiche della Camera dei deputati, nelle elezioni delle altre tre Regioni a statuto speciale ed in quelle dei Consigli Muni-

cipali in Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Si potrebbe, qui, porre a confronto i pregi e i difetti dei vari sistemi elettorali: la loro molteplicità comprova, in primo luogo, che non esiste un sistema scientificamente perfetto, ma che — nei singoli casi — è preferibile quello che meglio si adegua alla specifica configurazione politica, sì da contemperare la ricordata esigenza di una fedele rappresentatività della volontà popolare con la condizione non meno inderogabile di efficienza funzionale e di stabilità degli organi elettivi preposti alle istituzioni democratiche.

Il sistema maggioritario soddisfa, in maniera preminente, a siffatte esigenze là dove siano maggioranze fortemente caratterizzate e minoranze ben qualificate; ma rivela i suoi inconvenienti quando esistono più gruppi elettorali di consistenza numerica pressochè equivalente, per cui non sia possibile la riduzione a due posizioni politiche fondamentali e si debba ricorrere necessariamente a coalizioni ibride, insincere o artificiose, causa, alla lor volta, di compromessi politici e di confusioni d'idee.

Il sistema proporzionale con liste concorrenti non è immune da difetti, quali la maggiore dispersione dei voti, il serrato e talvolta deteriore gioco delle preferenze, la minore stabilità degli organi rappresentativi, ma garantisce maggiore aderenza, dei risultati delle votazioni, alla volontà del corpo elettorale, maggiore sincerità e chiarezza di espressione politica, senza precludere la possibilità di accordi e di intese fra partiti, per libera scelta, anzichè per condizioni di necessità.

Alla difficoltà di costituire stabili maggioranze in organi rappresentativi eletti col sistema proporzionale, potrebbe parzialmente ovviarsi adottando il correttivo degli « apparentamenti » di due o più liste, con l'attribuzione di un « premio » di seggi a quel gruppo di liste collegate o a quella lista isolata che abbia conseguito la maggioranza relativa. Ciò fu operato — ad esempio — nelle elezioni amministrative del 1951, in applicazione della legge 24 febbraio 1951, n. 84.

Ma — a parte le critiche rivolte ad un tale sistema nel corso della discussione sulla legge 31 marzo 1953, n. 148, adottata per le elezioni politiche del 1953 e successivamente abrogata — si può obiettare che anche questo metodo, come quello maggioritario, contravverrebbe al disposto del citato articolo 16 dello Statuto regionale.

Sembra, pertanto, che il sistema da preferire per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta — anche in rapporto alla configurazione politica di questa — sia sostanzialmente quello proposto dal deputato Caveri, ed approvato dalla Camera, cioè la « proporzionale » con quoziente corretto, collegio unico regionale, liste concorrenti e voto di preferenza entro la lista prescelta.

Rileva giustamente la relazione della prima Commissione della Camera dei deputati al disegno di legge in questione, che neppure questo sistema è esente da svantaggi: « il formarsi di liste politicamente minime, con conseguente dispersione di voti, lotta preferenziale, pericolo di accentramento della rappresentanza nei centri più grossi attraverso un preordinato e massiccio giuoco di preferenze; ma tali svantaggi sono certamente inferiori a quelli, cui ha dato luogo la applicazione del vigente sistema maggioritario ».

Si ritiene che — in considerazione di quanto sopra esposto — sia da approvare la proposta di legge d'iniziativa del deputato Caveri, con gli emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi apportati dalla Camera al testo originario.

Gli articoli aggiuntivi, che vanno dal numero 18 al n. 35, costituiscono un complesso di norme atte a realizzare « un sistema di garanzie giurisdizionali in materia di regolarità delle operazioni elettorali ed in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei Consiglieri regionali ». Si precisano, in particolare, i casi, nei quali è ammesso ricorso, rispettivamente, al Consiglio regionale, alla Corte di appello di Torino od al Consiglio di Stato.

Le norme suddette tendono ad evitare che le risoluzioni relative a controversie elettorali siano influenzate da interessi di parte ed

a stabilire che vengano invece deferite ad Organi giurisdizionali competenti ed obiettivi. Alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato è apparso — peraltro — opportuno proporre alcuni emendamenti al testo trasmesso dalla Camera, che, senza alterare la sostanza del disegno di legge, precisino taluni elementi di carattere tecnico, atti ad evitare contestazioni e ricorsi.

Mi onoro pertanto di illustrare brevemente tali emendamenti.

All'articolo 3, al fine di stabilire con precisione l'ultimo giorno utile per la convocazione dei comizi e, conseguentemente, quello della decorrenza del periodo elettorale, si intende modificare il primo comma, stabilendo che i comizi per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta vengano convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale *da pubblicarsi non oltre il 45° giorno antecedente la data fissata per le elezioni*.

Detto articolo 3, poi, all'ultimo comma, prevede, nel testo approvato dalla Camera, che il manifesto del Sindaco, con il quale viene portata a conoscenza del pubblico l'avvenuta indizione delle elezioni, sia affisso « almeno trenta giorni prima della data delle elezioni ».

Allo scopo di consentire che il corpo elettorale sia tempestivamente informato dell'avvenuta indizione dei comizi, soprattutto per agevolare gli adempimenti dei gruppi di elettori che intendono partecipare alla competizione elettorale con liste di candidati, si propone di portare detto termine a cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Come si è visto, l'articolo 3 ammette che la durata minima del periodo elettorale possa essere anche di soli quarantacinque giorni. Stante il richiamo generale alle norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, occorre perciò che i termini stabiliti dal testo unico medesimo, per le diverse operazioni elettorali, che sono molto più ampi, vengano adeguati a detto periodo.

In conseguenza di ciò è stato predisposto un emendamento all'articolo 9 con il quale si propone di integrare il primo comma dell'articolo medesimo, stabilendo che le liste

dei candidati devono essere presentate entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione. Ciò in quanto il termine previsto dal Testo unico n. 361 (quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione) coinciderebbe, nel caso che il decreto di convocazione dei comizi venisse pubblicato quarantacinque giorni prima della data della votazione, con il giorno della pubblicazione del decreto stesso.

Inoltre, poichè l'articolo 9, al secondo comma, stabilisce che per la elezione del Consiglio della Valle d'Aosta non si applicano le norme previste dal Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno, senza disciplinare la presentazione del contrassegno stesso all'Ufficio centrale circoscrizionale, contemporaneamente alla lista dei candidati, si intende ovviare a tale lacuna introducendo con altro emendamento al secondo comma le necessarie disposizioni.

Si propone di sopprimere, inoltre, la parte del predetto secondo comma che prevedeva la non applicabilità alle elezioni in argomento delle norme relative alle designazioni dei delegati e dei rappresentanti di lista, in quanto questi ultimi, con il sistema elettorale proposto, possono opportunamente espletare le proprie funzioni.

Nello stesso tempo, si intende attribuire al predetto Ufficio centrale circoscrizionale la competenza ad esaminare i contrassegni di lista.

Si ritiene, infine, di proporre l'approvazione di un altro comma aggiuntivo in virtù del quale il manifesto contenente le liste dei candidati venga affisso, all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, al fine di coordinare detto termine con quello previsto per la presentazione delle liste dei candidati.

Ancora, al fine di adeguare i termini per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali stabiliti dal Testo unico 30 marzo 1957, n. 361, alla durata minima del periodo elettorale previsto dall'articolo 3 (45 giorni), è stato predisposto un emendamento aggiuntivo (9-bis) con il quale vengono stabiliti i termini medesimi in relazione al cenato periodo elettorale.

L'articolo 10 prevede che venga adottato per le prossime elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta il tipo di scheda previsto, per le passate elezioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Poichè, però, detto tipo di scheda, riferendosi ad elezioni col sistema maggioritario, non può essere adottato per le elezioni da effettuarsi con il sistema proporzionale, si propone di emendare l'articolo 10, nel senso di stabilire che le schede da usare per la elezione del predetto Consiglio regionale siano dello stesso tipo di quelle per la elezione della Camera dei deputati (v. le allegate tabelle A e B). Ciò anche per evidenti motivi di uniformità e, soprattutto, per gli stessi motivi che consigliarono l'adozione del tipo di scheda in parola per le elezioni della Camera dei deputati e dei Consigli comunali dei comuni con oltre 10.000 abitanti.

Con lo stesso emendamento si precisa che le schede per la votazione vengono fornite a cura della Giunta regionale della Valle.

L'articolo 11 rende applicabili alle elezioni di cui trattasi le norme degli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, consentendo, così, ai componenti dei seggi, agli ufficiali ed agenti della forza pubblica ed ai militari di votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio. Niente prevede, però, per quanto concerne la votazione dei degenti in luoghi di cura.

A tale lacuna viene ovviato con apposito emendamento aggiuntivo, richiamando le norme di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 dell'anzidetto Testo unico.

All'articolo 12 si suggerisce di sostituire il primo comma, al fine di adeguare le modalità dell'espressione del voto di lista a quelle delle elezioni politiche ed amministrative: apposizione di un « segno » anzichè di un « segno di croce », sul contrassegno di lista o nel rettangolo che lo contiene, ed espressione del voto stesso con la matita copiativa consegnata dal seggio e non con una matita qualsiasi, come lascia intendere l'attuale dizione del comma che si propone di sostituire.

All'articolo 12, inoltre, viene proposta la sostituzione dell'ultimo comma, in quanto, a seguito dell'adozione del tipo di scheda previsto per la elezione della Camera dei deputati, l'espressione del voto di preferenza deve avvenire con le modalità previste dagli articoli 59, 60 e 61 del Testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Si propone, infine, di integrare le norme dell'articolo 13, prescrivendo che l'Ufficio centrale circoscrizionale, analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche, prima di procedere alle operazioni per la ripartizione dei seggi tra le singole liste concorrenti, provveda al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati.

In conseguenza, dovrebbero esser sostituiti i commi secondo e terzo dell'articolo 13

in quanto, con l'introduzione dell'istituto del riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, per la determinazione della cifra elettorale di lista e della cifra individuale di ciascun candidato, devono essere tenuti presenti i voti attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale in seguito al predetto riesame.

La Regione della Valle d'Aosta potrà, con l'approvazione del presente disegno di legge, disporre di una legge funzionale e bene articolata, che consenta l'elezione di un Consiglio regionale aderente alla sua fisionomia politica e capace di promuoverne il progresso e lo sviluppo, nel rispetto delle sue libere istituzioni, in armonia col superiore interesse della Nazione.

PAGNI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Norme generali sul sistema elettorale)*

Il Consiglio regionale della Valle di Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati)*

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati.

Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: « Camera dei deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei deputati », si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

## Art. 3.

*(Convocazione dei comizi elettorali)*

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Norme generali sul sistema elettorale)**Identico.*

## Art. 2.

*(Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati)**Identico.*

## Art. 3.

*(Convocazione dei comizi elettorali)*

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Lo stesso decreto determina anche la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi non oltre il trentesimo giorno dalle elezioni.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti, i quali devono essere esposti almeno trenta giorni prima delle elezioni.

Art. 4.

(*Diritto di voto*)

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 5.

(*Eleggibilità a consigliere regionale*)

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età il giorno della elezione.

Art. 6.

(*Cause di ineleggibilità*)

Non sono eleggibili:

a) i deputati e i senatori;  
b) il capo e il vice capo della polizia;  
c) i capi di gabinetto dei Ministri;  
d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonché agli amministratori di tali Enti e Istituti ed Aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

(Segue: *Testo della Commissione*).

*Identico.*

I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 4.

(*Diritto di voto*)

*Identico.*

Art. 5.

(*Eleggibilità a consigliere regionale*)

*Identico.*

Art. 6.

(*Cause di ineleggibilità*)

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 7.

(*Altre cause di ineleggibilità*)

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Art. 8.

(*Cause di incompatibilità*)

La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 9.

(*Presentazione delle liste*)

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non supe-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 7.

(*Altre cause di ineleggibilità*)

*Identico.*

Art. 8.

(*Cause di incompatibilità*)

*Identico.*

Art. 9.

(*Presentazione delle liste*)

Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

riore ai 35, devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relativi al deposito dei contrassegni di liste presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previsti dallo stesso testo unico.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

(Segue: *Testo della Commissione*).

entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.

Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati.

*Identico.*

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli articoli 14, secondo e terzo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

*Art. 9-bis.*

*(Certificati di iscrizione nelle liste elettorali)*

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 10.

(Schede di votazione)

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 11.

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

Gli elettori di cui agli articoli 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 12.

(Espressione del voto)

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda con una matita un segno di croce sul contrassegno corrispondente alla lista da lui scelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

L'elettore può manifestare fino a tre preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il voto di preferenza si esprime nei modi stabiliti e con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 24 febbraio 1951, n. 84.

(Segue: Testo della Commissione).

Art. 10.

(Schede di votazione)

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 11.

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

Identico.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 12.

(Espressione del voto)

Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.

Identico.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 13.

(*Assegnazione dei seggi  
e proclamazione degli eletti*)

Il tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perchè non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 13.

(*Assegnazione dei seggi  
e proclamazione degli eletti*)

*Identico:*

1) *identico;*

1-*bis*) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

2) *identico.*

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli di cui al n. 1-*bis*), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 1-*bis*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

#### Art. 14.

*(Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale)*

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del tribunale.

#### Art. 15.

*(Sostituzione nei seggi vacanti)*

Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se

(Segue: *Testo della Commissione*).

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 14.

*(Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale)*

*Identico.*

#### Art. 15.

*(Sostituzione nei seggi vacanti)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 16.

(Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi)

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 17.

(Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio)

Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Art. 18.

(Convalida degli eletti)

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti,

(Segue: Testo della Commissione).

Art. 16.

(Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi)

Identico.

Art. 17.

(Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio)

Identico.

Art. 18.

(Convalida degli eletti)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Art. 19.

*(Esame della condizione degli eletti)*

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 20.

*(Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri)*

Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 21 e 22.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Con-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 19.

*(Esame della condizione degli eletti)*

*Identico.*

Art. 20.

*(Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

siglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 21.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità)*

Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

Art. 22.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali è ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.

Art. 23.

*(Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato)*

Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 24.

*(Decadenza dei consiglieri regionali per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 21.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità)*

*Identico.*

Art. 22.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali)*

*Identico.*

Art. 23.

*(Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato)*

*Identico.*

Art. 24.

*(Decadenza dei consiglieri regionali per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella Segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

Art. 25.

*(Ricorso amministrativo  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 24, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perchè ne dichiarare la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla Segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 26.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 26.

*(Ricorsi giurisdizionali  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, è ammesso ri-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 25.

*(Ricorso amministrativo  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

*Identico.*

Art. 26.

*(Ricorsi giurisdizionali  
per cause sopravvenute di ineleggibilità)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

corso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

Art. 27.

*(Poteri del Consiglio regionale  
in materia di incompatibilità)*

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 28.

*(Ricorso amministrativo in materia  
di incompatibilità)*

Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dell'articolo precedente.

Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 27.

*(Poteri del Consiglio regionale  
in materia di incompatibilità)*

*Identico.*

Art. 28.

*(Ricorso amministrativo in materia  
di incompatibilità)*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 29.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità)*

Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 27 e dall'articolo 28, è ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva.

Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.

Art. 30.

*(Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti)*

Quando il Consiglio regionale, la Corte di appello di Torino ed il Consiglio di Stato pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto.

Art. 31.

*(Ricorrenti)*

Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

Art. 32.

*(Norme sui ricorsi)*

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le di-

(Segue: *Testo della Commissione*).

Art. 29.

*(Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità)*

*Identico.*

Art. 30.

*(Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti)*

*Identico.*

Art. 31.

*(Ricorrenti)*

*Identico.*

Art. 32.

*(Norme sui ricorsi)*

*Identico.*

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

sposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.

I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte di appello di Torino soppesano di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.

## Art. 33.

(*Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità*)

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

## Art. 34.

(*Spese*)

Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

## Art. 35.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo della Commissione*).

## Art. 33.

(*Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità*)

*Identico.*

## Art. 34.

(*Spese*)

*Identico.*

## Art. 35.

(*Entrata in vigore*)

*Identico.*







Tabella proposta dalla Commissione

TABELLA B



ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

.....  
(Data dell'elezione)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore

.....

Timbro

